Condizioni applicate all'acquisto di energia elettrica (e relative garanzie di origine) prodotta da impianti fotovoltaici che beneficiano del contributo unico ai sensi dell'art. 20 del Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER)

---

1. Introduzione

1.1. In data 10 dicembre 2013, con l'approvazione del messaggio governativo n. 6773 del 9 aprile 2013, il Gran Consiglio ha adottato le modifiche alla Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 allo scopo di gestire e adeguare il fondo per le energie rinnovabili (FER).

1.2. Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 che ne è conseguito (in seguito: RFER), con le relative modifiche apportate nel corso degli anni, prevede che possano beneficiare del contributo unico all'investimento i nuovi impianti fotovoltaici realizzati in Ticino ed allacciati alla rete elettrica a partire dal 1° aprile 2014.

1.3. Una condizione posta dal RFER per beneficiare del contributo unico è la vendita all'Azienda elettrica ticinese (in seguito: AET), a prezzo di mercato, dell'energia elettrica prodotta al netto dell'autoconsumo (in seguito: EE) e delle relative garanzie di origine (in seguito: GO).

2. Impianto

Per quanto concerne i dati tecnici dell'impianto fotovoltaico (in seguito: FV), fanno stato le informazioni fornite dal Produttore con la "*Notifica di messa in esercizio*" trasmessa al Cantone per l'ottenimento del contributo unico.

3. Condizioni d'acquisto e di remunerazione

3.1. Oggetto dell'acquisto

Il Produttore si impegna a cedere ad AET tutta l'EE e le GO prodotte dall'impianto FV che ha beneficiato del contributo unico, al netto dell'eventuale autoconsumo:

- l'EE verrà immessa nella rete del Gestore di rete locale;

- le GO verranno automaticamente trasferite su un apposito conto intestato ad AET presso il sistema svizzero delle GO di Pronovo SA.

3.2. Durata dell'acquisto

L'obbligo di consegna inizia con la messa in esercizio dell'impianto FV che ha beneficiato del contributo unico, dura 12 anni e termina il 31 dicembre dell'ultimo anno del periodo di remunerazione. A titolo esplicativo:

- l'obbligo di consegna per un impianto FV messo in esercizio il 1° aprile 2019 giunge a termine il 31 dicembre 2031;
- l'obbligo di consegna per un impianto FV messo in esercizio il 1° gennaio 2020 giunge a termine il 31 dicembre 2032.

3.3. Remunerazione sulla base della tariffa omnicomprensiva

AET verserà annualmente al Produttore una remunerazione definita dal quantitativo di EE immessa nella rete del Gestore locale, moltiplicato per una tariffa omnicomprensiva.

La tariffa omnicomprensiva è definita *a posteriori* da AET in funzione dei prezzi di mercato dell'anno di produzione .

La tariffa omnicomprensiva sarà pubblicata sul sito del Cantone (www.ti.ch/fer) entro il **28 febbraio** (29 per gli anni bisestili) dell'anno seguente a quello di produzione.

La tariffa omnicomprensiva sarà valida per tutti gli impianti FV ubicati in Ticino al beneficio del contributo unico cantonale e registrati presso il sistema svizzero delle GO di Pronovo SA.

3.4. Presupposti per l'ottenimento della remunerazione

Il riconoscimento della remunerazione è subordinato all'adempimento delle seguenti condizioni:

- il Produttore ha fatto registrare l'impianto FV presso il sistema svizzero delle GO di Pronovo SA dal proprio Gestore di rete locale o da un ente di certificazione riconosciuto;
- il Gestore di rete locale ha regolarmente (perlomeno una volta all'anno) comunicato a Pronovo SA i dati di energia immessa in rete, necessari alla corretta registrazione delle GO nel sistema svizzero delle garanzie d'origine.

Se una delle due condizioni poste non dovesse essere rispettata, AET non sarà in grado di definire e riconoscere la remunerazione. Per il periodo in cui AET non è messa in condizione di definire la remunerazione, quest'ultima non è dovuta.

3.5. Versamento della remunerazione

Adempiuti i presupposti per l'ottenimento della remunerazione, AET ne comunicherà annualmente l'importo al Produttore.
Il versamento della remunerazione avverrà entro 30 giorni da detta comunicazione.
Entro il medesimo termine il Produttore dovrà formulare eventuali reclami contro il conteggio ricevuto. Reclamazioni tardive non saranno prese in considerazione.

3.6. Certificazioni supplementari

AET ha il diritto di chiedere ed eseguire, in nome proprio e a sue spese, ulteriori certificazioni dell'impianto FV.
AET si farà carico sia dell'ottenimento iniziale che del mantenimento di tali certificazioni supplementari, assumendosene i relativi costi e benefici.
La durata delle certificazioni supplementari è decisa da AET.
Per l'ottenimento di tali certificazioni, il Produttore si impegna a mettere a disposizione di AET tutti i documenti necessari e, in caso di bisogno e previa richiesta, a concedere ad AET e ai suoi ausiliari l'accesso all'impianto FV e agli ambienti circostanti.

4. Modifiche dei dati

Eventuali modifiche dei dati forniti dal Produttore al momento della sottoscrizione delle Condizioni d'acquisto (nominativi, recapiti, IBAN, IVA, ecc.) dovranno essere tempestivamente comunicate ad AET.
Il Produttore assume esclusivamente ogni responsabilità dipendente dalla mancata comunicazione di una o più modifiche.